

Venerdì 13 marzo 1992

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 13 MARZO 1992

(92/C67/05)

PARTE I**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS***Vicepresidente***(La seduta è aperta alle 9.00)****1. APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**

Intervengono gli onn.

— Medina Ortega, sulla versione spagnola del paragrafo 4 della risoluzione sul mercato delle banane (*parte seconda, punto 10*);

— I. Christensen, sul suo intervento concernente la proposta di risoluzione comune sulla situazione nella ex Jugoslavia (*parte prima, punto 28*);

— Dillen, sulla dichiarazione di voto dell'on. Neubauer dopo la votazione sulla relazione Aglietta sulla pena di morte (*parte prima, punto 26*).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

* *
* *

Interviene l'on. Verbeek sull'assassinio dell'on. Salvo Lima.

* *
* *

La Presidenza comunica che l'on. Robles Piquer ha fatto sapere di aver voluto votare a favore e non contro la proposta di risoluzione contenuta nella relazione Garcia Arias sul carbone e il mercato interno dell'energia (A3-333/91) (*vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 7*).

2. PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI

La Presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta concernente un regolamento relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 settembre 1993, le possibilità di

pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca (COM(92)12 — C3-85/92)

deferimento merito: AGRI
parere: BILA, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (COM(92)35 — C3-86/92 — SYN 394)

deferimento merito: ECON
parere: AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Proposta concernente un regolamento relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 (COM(92)38 — C3-87/92)

deferimento merito: AGRI
parere: BILA, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1114/88 recante modifica al regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(92)40 — C3-88/92)

deferimento merito: AGRI

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2268/88 che fissa, per il raccolto 1988, taluni prezzi ed i quantitativi massimi garantiti nel settore del tabacco (COM(92)40 — C3-89/92)

deferimento merito: AGRI

base giuridica: Art. 43 CEE

Venerdì 13 marzo 1992

— Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89 — 1995/96, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (COM(92)49 — C3-90/92)

deferimento merito: BILA
parere: AGRI

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente una direttiva riguardante le prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive che praticano la prospezione e l'estrazione di materie prime minerali nelle miniere e nelle cave (COM(92)14 — C3-91/92 — SYN 392)

deferimento merito: ASOC
parere: BILA

base giuridica: Art. 118 A CEE

b) le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 63 del regolamento, degli onn.

— Pompidou, Adam, Casini, Chiabrando, Desama, Falqui, Fitzsimons, Ford, Gasòliba i Böhm, Goedmakers, Hervé, La Pergola, Larive, Linkohr, Mayer, Pierros, Salema O. Martins, Samland, Seligman, Vernier sulle invenzioni biotecnologiche (B3-11/92)

deferimento merito: ENER
parere: GIUR

— Cassidy sulle relazioni economiche e commerciali tra la CE e l'Iran (B3-12/92)

deferimento merito: RELA

— Poettering, Bertens, Capucho, Fernández-Albor, Gawronski, Jepsen, Lacaze, Lagakos, Llorca Vilaplana, McMillan-Scott, Oostlander, Penders, Pasmazoglou, Pirkl, Reding, Sakellariou, Verde i Aldea sulla situazione nella regione di Kaliningrad (B3-13/92)

deferimento merito: ESTE

— (B3-14/92) ritirata

— Samland, Adam, Goedmakers, Görlach, Linkohr, Rinsche, Sakellariou, Sälzer su un parere del Consiglio dei ministri dell'industria relativo al settore delle tecnologie elettroniche dell'informazione e della comunicazione (B3-15/92)

deferimento merito: ENER
parere: ECON

— Habsburg sulla situazione negli Stati baltici (B3-16/92)

deferimento merito: ESTE

— Rossetti sulla cooperazione economica e commerciale tra la Comunità europea e l'Albania (B3-17/92)

deferimento merito: RELA
parere: ESTE

— Hermans sulla sindrome da stress psico-fisico che colpisce il personale sanitario (B3-18/92)

deferimento merito: ASOC
parere: AMBI

— Glinne sulla prevenzione dell'AIDS nelle donne (B3-19/92)

deferimento merito: AMBI
parere: DONN

— (B3-20/92) ritirata

— Vayssade sulla protezione dei consumatori (B3-21/92)

deferimento merito: AMBI

— Adam, Bowe, Collins, David, Falconer, Hindley, Hughes, D. Martin, Read, A. Smith, Tomlinson, Wynn sulla valutazione dell'impatto ambientale delle estrazioni di carbone a cielo aperto (B3-22/92)

deferimento merito: AMBI

— Banotti, Bjørnvig, Ceci, Green, Hadjigeorgiou, Ch. Jackson, Oomen-Ruijten, Valverde López, Vernier sulla vaccinazione contro l'epatite B degli addetti alla sanità e delle persone che svolgono un'attività a rischio (B3-23/92)

deferimento merito: ASOC
parere: AMBI

— Mottola sulla tutela del paesaggio delle coste della Penisola Sorrentina — Amalfitana e delle Isole del Golfo di Napoli dall'inquinamento e dagli smottamenti (B3-24/92)

deferimento merito: AMBI
parere: BILA, CULT

— Bettini, Amendola, Catasta, Vertemati sulla tutela e conservazione dei canali storici del territorio comunitario (B3-25/92)

deferimento merito: AMBI

— Contu sulla tutela del paesaggio delle coste della Sardegna (B3-26/92)

deferimento merito: AMBI

— Pollack, Crawley, Green, Read sulla discriminazione in base al sesso nelle procedure di assunzione comunitarie (B3-27/92)

deferimento merito: GIUR
parere: DONN

Venerdì 13 marzo 1992

— Lord Plumb sulle relazioni CE-Sudafrica quale contributo allo sviluppo del continente africano (B3-28/92)

deferimento merito: ESTE
parere: SVIL, RELA

— Lafuente López sull'adozione di un codice europeo della pubblicità (B3-29/92)

deferimento merito: CULT
parere: GIUR

— Fernández-Albor sulla rigenerazione del fiume Miño, nella regione spagnola della Galizia (B3-30/92)

deferimento merito: AMBI

— Arbeloa Muru sulle detenzioni illegali in America Latina (B3-51/92)

deferimento merito: ESTE

— Arbeloa Muru sul degrado dei PVS (B3-52/92)

deferimento merito: SVIL

— Álvarez De Paz, Arbeloa Muru sui rifugiati in Africa (B3-53/92)

deferimento merito: ESTE
parere: SVIL

— Cabezón Alonzo sulla situazione a Cuba (B3-54/92)

deferimento merito: ESTE

— Kostopoulos sulle sostanze tossiche presenti nei materiali da costruzione (B3-55/92)

deferimento merito: AMBI

— Kostopoulos sui rifiuti ospedalieri (B3-56/92)

deferimento merito: AMBI

— Alber, Ford, Iversen, Jensen, Kofoed, Lalor, Melis, Partsch, A. Simpson, Stavrou, Titley sulle relazioni tra la Comunità europea e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania (B3-57/92)

deferimento merito: RELA
parere: ESTE

— Simeoni sulla legge che disciplina le condizioni di soggiorno degli stranieri in Francia e il rispetto dei diritti umani nella Comunità (B3-58/92)

deferimento merito: LIBE

— Dury, Buron, Delcroix, Desama, Glinne, Happort sull'inserimento sociale in ambiente urbano (B3-59/92)

deferimento merito: ASOC

— McIntosh sul gemellaggio delle scuole di agricoltura della Polonia e quelle della Comunità europea (B3-60/92)

deferimento merito: CULT
parere: RELA

— Van Hemeldonck sull'integrazione degli anziani nel processo di sviluppo (B3-61/92)

deferimento merito: DONN
parere: ASOC

— Calvo Ortega, Gutiérrez Díaz sulla soppressione degli aiuti alle regioni che sono passate dall'obiettivo n. 1 all'obiettivo n. 2 (B3-62/92)

deferimento merito: REGI

— Kostopoulos sulle radiazioni di qualunque genere (B3-63/92)

deferimento merito: AMBI

— Ephremidis sulla situazione problematica dei produttori di tabacco in Grecia (B3-64/92)

deferimento merito: AGRI
parere: BILA

— Muscardini sul negoziato CEE-Giappone sulle pelli conciate nell'ambito dei negoziati GATT (B3-65/92)

deferimento merito: RELA
parere: ECON, AMBI

— Muscardini sul registro europeo per informatori scientifici e farmaceutici (B3-66/92)

deferimento merito: GIUR
parere: AMBI

— Muscardini sul riconoscimento pensionistico ex-combattenti R.S.I. (B3-67/92)

deferimento merito: ASOC
parere: ESTE

— Muscardini sull'aumento della disoccupazione giovanile (B3-68/92)

deferimento merito: ASOC

— Muscardini sull'industria calzaturiera (B3-69/92)

deferimento merito: ECON
parere: RELA

Venerdì 13 marzo 1992

— Muscardini, Fini, Mazzone, Rauti sulla destinazione del lupo italiano a fini di pubblica utilità (B3-70/92)

deferimento merito: AMBI

— Mazzone, Fini, Muscardini, Rauti sul riconoscimento da parte della CEE delle Repubbliche della Bosnia e della Macedonia (B3-71/92)

deferimento merito: ESTE

c) la seguente dichiarazione scritta, per iscrizione nel registro, conformemente all'articolo 65 del regolamento:

— dell'on. Donnelly, sulla concessione dello status di City al Borough di Sunderland (n. 2/92).

3. COMUNICAZIONE DI POSIZIONI COMUNI DEL CONSIGLIO

La Presidenza comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, le seguenti posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione, su

— una direttiva relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (C3-69/92 — SYN 331)

deferimento merito: ECON
parere: TRAS

base giuridica: Art. 100 A CEE

— una decisione relativa alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati ottenuti dai programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità (C3-70/92 — SYN 323)

deferimento merito: ENER
parere: BILA, ECON

base giuridica: Art. 130 Q par. 2 CEE

— una decisione che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità economica europea (1992-1994) (C3-71/92 — SYN 352)

deferimento merito: ENER
parere: ASOC, BILA, ECON, AMBI

base giuridica: Art. 130 Q par. 2 CEE

— una direttiva che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e

che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (C3-72/92 — SYN 291)

deferimento merito: GIUR
parere: ECON

base giuridica: Art. 57, par. 2 CEE, Art. 66 CEE

— una direttiva che coordina la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (C3-73/92 — SYN 293)

deferimento merito: ECON
parere: GIUR

base giuridica: Art. 57 par. 2 CEE, Art. 66 CEE, Art. 100 A CEE, Art. 113 CEE

— una direttiva relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE (C3-74/92 — SYN 209)

deferimento merito: GIUR
parere: ASOC, BILA, CULT

base giuridica: Art. 49 CEE, Art. 57 par. 1 CEE, Art. 66 CEE

— un regolamento sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (C3-76/92 — SYN 255)

deferimento merito: GIUR
parere: ECON, ENER, AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, sabato 14 marzo 1992.

4. PROCEDURA SENZA RELAZIONE *

L'ordine del giorno reca la votazione sulle seguenti proposte, cui è stata applicata la procedura senza relazione, conformemente all'articolo 116 del regolamento:

— una direttiva recante modifica della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (COM(91)81 — C3-34/92)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(91) 528 — C3-37/92)

che era stata deferita alla commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1, b*).

Venerdì 13 marzo 1992

5. RELAZIONI CE-USA E APPALTI PUBBLICI (votazione)
(Proposta di risoluzione B3-412/92)

Emendamenti respinti: 1, 3, 4 e 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

6. PROGRAMMA «TEMPUS» (articolo 37 del regolamento) *

(Relazione Oostlander, a nome della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio che modifica la decisione 90/233/CEE del 7 maggio 1990 che istituisce un programma di mobilità transeuropea per gli studi universitari «TEMPUS» (COM(91) 513 — C3-39/92) A3-69/92)

La Presidenza comunica che in assenza di opposizione scritta gli emendamenti e la risoluzione contenuti nella relazione si considerano approvati, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (*vedi parte seconda, punto 3*).

7. TABACCO GREGGIO (discussione e votazione) *

L'on. Vazquez Fouz, che sostituisce il relatore, illustra la relazione presentata dall'on. Borgo, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti

- I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(92) 54 — C3-77/92)
- II. su un regolamento che fissa, per il raccolto 1992, i quantitativi massimi garantiti nel settore del tabacco greggio (COM(92) 54 — C3-78/92) (A3-100/92).

Intervengono l'on. Saridakis, a nome del gruppo PPE, il commissario Dondelinger, e l'on. Wynn, che pone una domanda cui il commissario Dondelinger risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO I COM(92) 54 — C3-77/92:

Emendamenti approvati: 2 e 1,

Interviene l'on. Vazquez Fouz il quale, basandosi sull'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento, chiede il rinvio della questione alla commissione competente.

La Presidenza risponde che va innanzitutto messa in votazione la proposta della Commissione.

Interviene il commissario Dondelinger.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 4*).

La Presidenza segnala che, essendo stata approvata la proposta della Commissione, l'articolo 39, paragrafo 3, non è più applicabile. Chiede quindi al relatore se desidera ricorrere all'articolo 40, paragrafo 2, o all'articolo 103, paragrafo 1.

L'on Vazquez Fouz ribadisce la sua richiesta di rinvio in commissione e insiste affinché sia applicato l'articolo 39, paragrafo 3; protesta contro il modo in cui la Presidenza applica il regolamento.

Interviene l'on. Wijsenbeek per appoggiare la richiesta dell'on. Vazquez Fouz.

Dopo aver dato lettura dell'articolo 39, paragrafo 1, la Presidenza decide di applicare l'articolo 40, paragrafo 2, e sottopone pertanto all'Assemblea il problema di sapere se ritiene opportuno passare alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

Con VE il Parlamento decide di passare alla votazione.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con VE il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 4*).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO II COM(92) 54 — C3-78/92:

Con VE il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 4*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Con VE il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 4*).

Interviene l'on. Vazquez Fouz per protestare contro il modo in cui la Presidenza ha condotto la votazione e chiedere che la questione sia sottoposta all'Ufficio di presidenza ampliato.

La Presidenza risponde di aver osservato rigorosamente le disposizioni del regolamento.

Intervengono gli onn. Saridakis, sulla procedura, e Suarez Gonzalez il quale segnala che al momento della votazione sulla prima proposta di regolamento i membri del suo gruppo credevano di votare in realtà sulla richiesta di rinvio in commissione; entrambi criticano il modo in cui la Presidenza ha applicato il regolamento.

La Presidenza ripete di aver rispettato scrupolosamente le disposizioni del regolamento.

Venerdì 13 marzo 1992

8. TRASPORTO PER VIA NAVIGABILE (discussione e votazione)

L'on. van der Waal illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sull'avvio di negoziati tra la Comunità e taluni paesi terzi circa le norme applicabili al trasporto di merci e passeggeri per via navigabile tra le parti interessate (A3-75/92).

Intervengono gli onn. Jarzembowski, a nome del gruppo PPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, il commissario Dondelinger, e l'on. Wijsenbeek, il quale pone una domanda alla Commissione cui il commissario Dondelinger risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 5).

9. OLIMPIADI INVERNALI (discussione e votazione)

L'on. Partsch illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulle Olimpiadi invernali (A3-58/92).

Intervengono gli onn. Bettini e von Alemann.

Intervengono nella discussione gli onn. White, a nome del gruppo socialista, Habsburg, a nome del gruppo PPE, Vohrer, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Seligman, a nome del gruppo democratico europeo, Raffin, a nome del gruppo Verde, Fontaine, Mendes Bota, Bettini e il commissario Dondelinger.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Emendamento approvato: 1.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Con AN (PPE e SOC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 52

Favorevoli: 48

Contrari: 1

Astenuti: 3

(vedi parte seconda, punto 6).

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

10. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA CINA

Il commissario Dondelinger fa una dichiarazione sulla politica della Comunità nei confronti della Cina.

La Presidenza comunica di aver ricevuto dal gruppo Verde la richiesta, presentata sulla base dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento, di far seguire una discussione a tale dichiarazione.

Sottopone la richiesta all'Assemblea.

Con VE, il Parlamento respinge la richiesta.

La Presidenza segnala che i deputati possono pertanto, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 56, porre domande brevi e precise alla Commissione per un periodo di tempo complessivo di trenta minuti.

Intervengono per porre domande alla Commissione gli onn. Bettini, vicepresidente della delegazione per le relazioni con la Cina, a nome del gruppo Verde, Suarez Gonzalez, Simeoni, il commissario Dondelinger, che risponde alle domande e l'on. Suarez Gonzalez per chiedere precisazioni, che vengono fornite dal commissario Dondelinger.

11. COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA PARITETICA ACP-CEE E DELLE DELEGAZIONI

Su richiesta del gruppo socialista, il Parlamento ratifica le nomine degli onn.

— Laroni, a membro dell'Assemblea paritetica ACP-CEE in sostituzione dell'on. Baget Bozzo e

— Santos, a membro della Delegazione del Parlamento per le relazioni con i paesi dell'Asia del sud e l'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del sud, in sostituzione dell'on. Ribeiro.

12. COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO

La Presidenza informa l'Assemblea che l'on. La Malfa gli ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da deputato al Parlamento con decorrenza 13 marzo 1992.

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma dell'Atto relativo alle elezioni dei rappresentanti all'Assemblea, il Parlamento constata la vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

13. RICHIESTA DI REVOCA DELL'IMMUNITÀ PARLAMENTARE DELL'ON. LE PEN

La Presidenza comunica di aver ricevuto dalle competenti autorità francesi richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Le Pen.

Conformemente all'articolo 5 del regolamento, tale richiesta è deferita alla commissione competente, vale a dire la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

Venerdì 13 marzo 1992

14. DICHIARAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento, la Presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo:

N. del documento	Autore	Firme
1/92	Borloo	15
2/92	Donnelly	6

15. TRASMISSIONE DELLE RISOLUZIONI APPROVATE NEL CORSO DELLA PRESENTE SEDUTA

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

Interviene l'on. Suarez Gonzalez per protestare contro tale procedura.

La Presidenza risponde che la trasmissione si effettua con riserva dell'approvazione del processo verbale.

16. CALENDARIO DELLE PROSSIME SEDUTE

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 6 al 10 aprile 1992.

17. INTERRUZIONE DELLA SESSIONE

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta termina alle 10.55).

Enrico Vinci
Segretario generale

Venerdì 13 marzo 1992

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Procedura senza relazione *

a) PROPOSTA DI DIRETTIVA (COM(91)81 — C3-34/92)

- Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile: approvata

b) PROPOSTA DI REGOLAMENTO (COM(91)528 — C3-37/92)

- Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71: approvata

2. Relazioni CE-USA e appalti pubblici

- B3-412/92

RISOLUZIONE

sul protezionismo degli Stati Uniti in materia di appalti pubblici

Il Parlamento europeo,

- A. considerando lo sviluppo delle relazioni tra la Comunità e gli Stati Uniti, che si è concretato nella dichiarazione comune CE-Stati Uniti,
 - B. considerando che il rafforzamento di tali relazioni non può fondarsi che sulla fiducia reciproca,
 - C. considerando che l'attuale situazione economica rende necessari lo sviluppo del commercio internazionale e l'eliminazione degli ostacoli di qualsiasi natura agli scambi,
 - D. considerando che la realizzazione del mercato unico offrirà ai paesi terzi l'accesso a un mercato di 345 milioni di consumatori con regole uniche,
 - E. considerando che il mercato americano è frammentato a causa delle leggi e delle norme degli Stati dell'Unione,
1. chiede alla Commissione di diffondere in tutte le lingue della Comunità l'opuscolo dal titolo «Doing business with the U.S.»;
 2. chiede alla Commissione di lanciare una campagna d'informazione sulle barriere e sugli ostacoli che impediscono l'accesso delle società comunitarie al mercato degli Stati Uniti;
 3. chiede alla Commissione di potenziare il suo servizio di informazioni per le imprese comunitarie che desiderano avere accesso al mercato degli Stati Uniti;

Venerdì 13 marzo 1992

4. chiede che il protocollo finale in cui figureranno i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round contenga l'impegno delle parti contraenti ad applicare l'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio a titolo definitivo;
5. esige che le parti contraenti si impegnino a modificare le loro legislazioni nazionali o federali per garantire la conformità delle loro leggi di ogni livello a tali accordi;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi degli Stati membri e degli Stati Uniti.

3. Programma «TEMPUS» (Articolo 37 del regolamento) *

— proposta di decisione COM(90) 513 — C3-39/92: approvata

— A3-69/92

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che modifica la decisione 90/233/CEE, del 7 maggio 1990, che istituisce un programma di mobilità transeuropea per gli studi universitari «TEMPUS»

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0513) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-39/92),
- avendo delegato, ai sensi dell'articolo 37 del proprio regolamento, il potere deliberante alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione,
- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-69/92),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 11 del 17.1.1992, pag. 9.

Venerdì 13 marzo 1992

4. OCM nel settore del tabacco greggio *

— proposta di regolamento I COM(92) 54 — C3-77/92

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio**Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che il presente regolamento costituisce una tappa provvisoria verso una riforma nel cui ambito le spese agricole dovranno essere programmate in maniera più accurata, basandosi su meccanismi diversi dal sostegno dei prezzi e comportando un compenso da accordare agli agricoltori, fermo restando che essa dovrà ottemperare a condizioni chiaramente definite in anticipo e non dovrà costituire un incentivo a un incremento della produzione; che la Commissione presenterà, nel volgere di tre anni, nuove proposte in linea con detti principi;

(Emendamento n. 1)

ARTICOLO 1*Articolo 4, paragrafo 5, quarto comma (regolamento (CEE) 727/70)*

Le riduzioni di cui al terzo comma non superano il 15% per i raccolti dal 1989 al 1991 e il 30% per il raccolto 1992.

Le riduzioni di cui al terzo comma non superano il 15% per i raccolti dal 1989 al 1992.

— A3-100/92

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 54),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-77/92),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-100/92),

Venerdì 13 marzo 1992

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **proposta di regolamento II COM(92) 54 — C3-78/92: approvata**

— **A3-100/92**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che fissa, per il raccolto 1992, i quantitativi massimi garantiti nel settore del tabacco greggio

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 54),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-78/92),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-100/92),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
-

Venerdì 13 marzo 1992

5. Trasporto per via navigabile

— A3-75/92

RISOLUZIONE

sull'avvio di negoziati tra la Comunità e taluni paesi terzi circa le norme applicabili al trasporto di merci e passeggeri per via navigabile tra le parti interessate

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
 - richiamandosi alle sue risoluzioni:
 - del 12 settembre 1985 su un regolamento che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla Convenzione modificata per la navigazione sul Reno di battelli adibiti alla navigazione sul Reno ⁽¹⁾,
 - del 12 settembre 1986 su un regolamento che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro ⁽²⁾,
 - del 16 novembre 1988 su un regolamento relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna ⁽³⁾,
 - del 9 luglio 1991 sulla navigazione interna ⁽⁴⁾,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3-75/91),
- A. considerando che, per effetto delle trasformazioni politiche nei paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ultimazione del collegamento Reno-Meno-Danubio nel 1992, il traffico indroviario all'interno della Comunità e quello fra la Comunità e tali paesi sono destinati a intensificarsi notevolmente,
- B. considerando che le attuali convenzioni bilaterali fra gli Stati membri della Comunità e i paesi dell'Europa centrale e orientale sono carenti e di diverso contenuto normativo e che, con la realizzazione del mercato interno, esse dovranno essere rese compatibili con il diritto comunitario in modo da pervenire a un regime unico per la navigazione interna,
- C. considerando che alcune convenzioni bilaterali ammettono, a determinate condizioni, il cabotaggio e il trasporto intracomunitario operato da vettori di paesi terzi, vanificando così il piano di risanamento comunitario per la riduzione delle capacità di trasporto finanziato dai vettori comunitari,
- D. considerando che, stante la normativa sulle demolizioni e il processo di transizione alla libera economia di mercato che ancora investe i paesi dell'Europa orientale, la partecipazione di navi di tali paesi al cabotaggio comunitario e al trasporto intracomunitario può essere consentito unicamente con determinate limitazioni e su una base di gradualità,
- E. considerando che, in quanto membro della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCR), la Svizzera partecipa al regime di navigazione sul bacino renano,
1. sollecita gli Stati membri ad adeguare i propri trattati bilaterali con i paesi terzi per dare un trattamento preferenziale alle navi comunitarie relativamente al cabotaggio e al trasporto intracomunitario e a vigilare, per la navigazione sul Reno, sul rispetto del secondo protocollo aggiuntivo della convenzione modificata di Mannheim;

⁽¹⁾ G.U. n. 262 del 14.10.1985, pag. 103.

⁽²⁾ G.U. n. C 255 del 13.10.1986, pag. 231.

⁽³⁾ G.U. n. C 326 del 19.12.1988, pag. 54.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 240 del 16.9.1991, pag. 74.

Venerdì 13 marzo 1992

2. ritiene che per la prima fase dei negoziati occorra al più presto possibile conferire alla Commissione, sulla base dell'articolo 75 del trattato CEE, un mandato per la conclusione di convenzioni che regolino il traffico idroviario bilaterale fra la Comunità europea e i paesi dell'Europa centrale e orientale e che tali convenzioni multilaterali, che dovranno sostituire gli accordi bilaterali vigenti, vadano stipulate su basi di concorrenza leale, di non discriminazione e di reciprocità;
3. ritiene che nella prima fase e durante il periodo di validità della normativa sul rinnovo delle flotte nel quadro del piano di demolizioni CEE, vista anche la struttura dei costi del trasporto idroviario con i paesi terzi, si debba consentire unicamente il traffico bilaterale a esclusione del cabotaggio all'interno degli Stati membri, del cabotaggio consecutivo e dei trasporti intracomunitari, salvo nei casi in cui per una determinata offerta di carico non siano disponibili capacità di trasporto comunitario;
4. ritiene che occorra, in coordinamento con la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCR), garantire che la Svizzera venga associata, ove necessario, alla stipula degli accordi;
5. è del parere che, per una seconda fase di liberalizzazione, sia necessario un nuovo mandato del Consiglio, previa elaborazione da parte della Commissione di un piano dettagliato relativo a una politica comune di navigazione idroviaria nei confronti dei paesi terzi;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

6. Olimpiadi invernali

— A3-58/92

RISOLUZIONE

sulle Olimpiadi invernali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dagli onn. Puerta, Gutiérrez Diaz, Domingo Segarra e Perez Royo sui giochi olimpici invernali (B3-853/91),
 - vista la propria risoluzione del 12 giugno 1991 sui danni arrecati agli habitat naturali e seminaturali delle Alpi (CE e paesi EFTA) dalla crescente espansione del turismo estivo e invernale in tali zone⁽¹⁾,
 - vista la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽²⁾,
 - vista la Convenzione sulle Alpi firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991,
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0058/92),
- A. considerando che originariamente le Olimpiadi si svolgevano in una località specifica,
 - B. considerando che sia nel caso della Val Gardena (Dolomiti, Italia) che dei Grigioni (Svizzera) l'organizzazione di una grande manifestazione sportiva è stata categoricamente e validamente bocciata dalla popolazione,

⁽¹⁾ G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 112.

⁽²⁾ G.U. n. L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Venerdì 13 marzo 1992

- C. considerando che l'attuale sfruttamento delle località montane europee ha raggiunto i limiti della tollerabilità ecologica,
- D. considerando che le misure adottate per le Alpi valgono anche per altre zone montane dell'Europa, come per esempio, i Pirenei,
1. constata con rincrescimento che, in occasione dei preparativi per le Olimpiadi invernali del 1992 ad Albertville (Francia), non sono state rispettate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e si è agito in contrasto con la sua risoluzione summenzionata del 12 giugno 1991, adottata all'unanimità, in particolare per quanto concerne i seguenti aspetti:
- a) i lavori effettuati per le Olimpiadi invernali del 1992 sono risultati dannosi per l'ambiente e per la regione nonché per il contesto sociale e culturale;
 - b) le opere di deforestazione dei pendii per la creazione di nuove piste hanno notevolmente aggravato il pericolo di valanghe e smottamenti;
 - c) con la creazione delle piste viene distrutta qualsiasi forma di vegetazione, il che comporta un forte aggravamento dei fenomeni di erosione;
 - d) l'installazione di diversi impianti di innevamento ad alta quota è avvenuta senza che si sia preventivamente proceduto a un esame dell'impatto ambientale e il funzionamento di tali impianti potrebbe avere, a lungo termine, conseguenze negative per il bilancio idrico di questa regione e aumentare il pericolo di erosione;
 - e) la costruzione di nuove strade a più corsie e l'ampliamento di quelle esistenti ha pesanti conseguenze ambientali per le valli interessate;
 - f) sebbene le Alpi siano ritenute «sufficientemente sfruttate», altri 300.000 m² di territorio sono stati dichiarati edificabili; l'esempio di Innsbruck (Austria) dimostra che talvolta non è possibile mantenere, al termine delle Olimpiadi, impianti di questo tipo a causa dei fortissimi dubbi esistenti circa la loro redditività;
2. chiede che nell'organizzazione di future Olimpiadi invernali siano riconosciuti e rispettati, in una prospettiva a lungo termine, i limiti di tollerabilità per il patrimonio naturale e culturale;
3. propone che in futuro, conformemente alla tradizione originaria, le Olimpiadi invernali si svolgano in un luogo specifico già dotato delle infrastrutture necessarie (per esempio Albertville in Francia) dal momento che così si eviterebbe il pericolo di distruggere altre località candidate come sedi delle future Olimpiadi invernali (Berchtesgaden in Germania, Aosta in Italia, Jaca in Spagna o altre); ritiene che per analoghi motivi si debba esaminare la possibilità che anche le Olimpiadi estive si svolgano sempre in un'unica località;
4. raccomanda ai finanziatori delle future Olimpiadi di richiedere e di realizzare autonomamente una valutazione dell'impatto ambientale prima di impegnarsi in grandi progetti edilizi dato che, in caso contrario, i duraturi danni all'ambiente possibili in seguito a tali interventi edilizi ledrebbero il loro prestigio;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri della Comunità e dei paesi EFTA.

Venerdì 13 marzo 1992

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 13 marzo 1992**

ADAM, AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BERTENS, BETTINI, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOISSIÈRE, BOWE, BREYER, van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CHANTERIE, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COONEY, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DELCROIX, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FUCHS, FUNK, GALLENZI, GERAGHTY, GLINNE, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEUBAUER, NEWMAN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PATTERSON, PEREIRA, PESMAZOGLU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PROUT, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LOPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAES, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VISSER, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WHITE, WIJSENBEK, WILSON, WURTH-POLFER, WYNN.

Osservatori dell'ex RDT

BEREND, GLASE, GOEPPEL, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KOSLER, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, SCHROEDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Venerdì 13 marzo 1992

ALLEGATO**Risultato delle votazioni per appello nominale**

- (+) = favorevoli
(-) = contrari
(O) = astensioni

*Risoluzione (A3-58/92)**Risoluzione*

(+)

von ALEMANN, BETTINI, BOISSIÈRE, BOWE, CASSIDY, COX, CRAVINHO, DEFRAIGNE, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, ESTGEN, FORD, FUNK, GÖRLACH, GREEN, GUIDOLIN, HABSBURG, KELLETT-BOWMAN, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, NEUBAUER, ORTIZ CLIMENT, PARTSCH, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETERS, POETTERING, QUISTORP, RAFFIN, REYMANN, SÄLZER, de los SANTOS LOPEZ, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMPSON B., SONNEVELD, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS, TITLEY, TURNER, VOHRER, von WECHMAR, WELSH, WHITE.

(-)

FITZGERALD.

(O)

FUCHS, HORY, SELIGMAN.

Addendum

al P.V. del 13.1.1992
(G.U. n. C 39 del 17.2.1992, pag. 1)

Punto 2: Composizione del Parlamento — **Composizione dei gruppi politici**

Completare il punto nel modo seguente:

Comunica inoltre che l'on. DE ROSSA ha fatto sapere di aver aderito al gruppo per la sinistra unitaria europea con decorrenza 19 dicembre 1991 e che l'on. Escudero ha fatto sapere di aver aderito al gruppo PPE con decorrenza 20 dicembre 1991.